



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

D.R. 11133

## REGOLAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITA' DI PAVIA

### IL RETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 30/3/2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 12/9/1996;

VISTO il CCNL del 9/8/2000 per il Comparto Università ed in particolare l'art.18;

VISTO l'accordo del 23/9/2003 raggiunto nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa e relativo ai criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;

VISTO il parere favorevole espresso il 3/10/2003 dalla Commissione per il Personale e Pianta Organica;

VISTA la proposta della Giunta di Ateneo del 21/10/2003 al Consiglio di Amministrazione;

VISTA la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/10/2003 ha approvato il Regolamento del rapporto di lavoro a tempo Parziale del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo;

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO;

### DECRETA

E' emanato il Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Pavia, il cui testo è allegato e costituisce parte integrante del presente decreto.

Pavia, 26/01/2004

IL RETTORE  
Roberto SCHMID

AM/mr



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

ALLEGATO AL DECRETO N. 11133 DEL 26/01/2004


## REGOLAMENTO SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

### *- Art. 1 - (Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - per durata della prestazione lavorativa: la percentuale di prestazione lavorativa svolta dal dipendente in regime di part time rispetto alla prestazione a tempo pieno;
  - per articolazione della prestazione: la tipologia di part time prescelta: orizzontale - verticale - misto;
  - per modulazione dell'orario: definizione dell'orario specifico per ogni giorno lavorativo;
  - per Amministrazione: l'Università degli Studi di Pavia.

### *- Art. 2 - (Norme di principio)*

1. Il presente Regolamento si uniforma ai principi generali che regolano la materia del regime di lavoro a tempo parziale, nell'ottica di armonizzare le esigenze dei dipendenti con quelle delle strutture in cui si articola l'Amministrazione e dell'Amministrazione nel suo complesso, secondo i canoni di una allocazione flessibile ed ottimale delle risorse umane.
2. L'Amministrazione assicura il rispetto del Principio di non discriminazione e pertanto, fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dal CCNL, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
3. Il diritto del dipendente ad ottenere la riduzione dell'orario di lavoro nelle modalità che egli stesso richiede va in ogni caso temperato con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione che, a norma dell'art.6, c.2 può differire la trasformazione del rapporto.
4. Le determinazioni dell'Amministrazione in materia di part time sono tutte espresse con provvedimenti del Direttore Amministrativo, su proposta del Dirigente del Personale; a tal fine, nell'ambito dei propri poteri di organizzazione, il Direttore Amministrativo, su proposta del Dirigente del Personale, nel rispetto dei diritti riconosciuti dalle fonti normative e contrattuali in capo ai dipendenti e delle norme sulle pari opportunità tra uomo e donna, ha la facoltà di adottare tutti i provvedimenti, specificamente disciplinati negli articoli seguenti (mobilità, trasferimenti, conferimento o revoca di incarichi), volti ad assicurare il regolare ed efficace funzionamento delle strutture ovviando, o quantomeno attenuando, gli effetti negativi delle concessioni del part time.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

5. Nei casi di cui al comma precedente, gli atti del Direttore Amministrativo devono perseguire prioritariamente l'interesse dell'Amministrazione nel suo complesso, delle Strutture in cui l'istante opera e/o di quella presso cui viene collocato, avendo quale unico obiettivo quello di preservare la loro funzionalità e prevenire, nei limiti del possibile, i riflessi negativi della riduzione di orario; a questo scopo il Direttore Amministrativo, su proposta del Dirigente del Personale è legittimato anche a procedere con mobilità d'ufficio, nelle forme di cui al Regolamento sulla mobilità.

## **- Art. 3 -** **(Campo di applicazione)**

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dall'Università degli Studi di Pavia.
2. I rapporti di lavoro a tempo parziale del personale di ruolo possono essere costituiti:
  - a) a seguito di trasformazione, a richiesta del dipendente, di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato in regime di tempo pieno;
  - b) mediante nuove assunzioni, nel qual caso vigono le medesime procedure di reclutamento previste per il personale a tempo pieno.
3. I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere costituiti nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva, calcolato sul personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di instaurazione del rapporto. Tale percentuale può essere arrotondata allo scopo di arrivare all'unità.
4. Il personale assunto a tempo determinato può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale nel limite massimo del 25% del personale a tempo determinato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'instaurazione del rapporto. L'amministrazione, per motivate esigenze di servizio, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, può rifiutare la trasformazione del rapporto.

## **- Art. 4 -** **(Tipologie dei rapporti di lavoro a tempo parziale)**

1. La durata della prestazione a tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno, tenendo conto prioritariamente della compatibilità con le esigenze organizzative e delle finalità di efficienza ed economicità perseguite dall'Amministrazione stessa.
2. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

3. Le articolazioni della prestazione di servizio a tempo parziale possono essere di tipo orizzontale (orario ridotto su tutte le giornate lavorative settimanali) ovvero verticale (orario pieno su alcuni giorni o settimane o mesi) ovvero misto (combinazione delle due modalità: orizzontale e verticale).
4. La modulazione dell'orario di lavoro dovrà essere previamente concordata con il responsabile della struttura di appartenenza secondo criteri di temperamento dell'esercizio del diritto del dipendente con la salvaguardia di oggettive e motivate esigenze funzionali della struttura, fermo restando che la definizione della percentuale di riduzione della prestazione lavorativa spetta esclusivamente al dipendente.

## **- Art. 5 -**

### ***(Presentazione delle domande)***

1. Le domande di trasformazione del rapporto possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno, almeno 30 giorni prima dalla decorrenza prevista per la trasformazione, da parte di tutto il personale che abbia superato il periodo di prova; la domanda può essere revocata a cura del richiedente solo anteriormente all'instaurazione del rapporto a part time.
2. Nella domanda il dipendente dovrà sempre indicare:
  - a) durata della prestazione lavorativa (percentuale di part time);
  - b) articolazione della prestazione (part time verticale – orizzontale - misto);
  - c) proposta di modulazione dell'orario di servizio previamente concordata con il responsabile di struttura;
  - d) decorrenza della trasformazione;
  - e) motivazioni della richiesta, con particolare riferimento a quelle che danno origine a priorità di accoglimento della domanda.
3. Per il part time con regime orario non superiore al 50% sono fatti salvi gli ulteriori elementi di cui all'articolo 8.
4. Le domande dovranno essere corredate:
  - a) del parere del responsabile di struttura, con esclusivo riguardo all'articolazione e modulazione dell'orario di lavoro, ovvero della proposta motivata del differimento della trasformazione, salvo quanto ulteriormente previsto al successivo art. 8;
  - b) delle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dall'istante ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445 idonee a comprovare il possesso dei titoli di preferenza indicati all'art. 7.

## **- Art. 6 -**

### ***(Instaurazione del rapporto)***



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare con atto scritto motivato le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda che, decorso inutilmente tale termine, si intende accolta.
2. L'Amministrazione può, per motivate esigenze di funzionalità del servizio, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, rinviare la trasformazione del rapporto per un periodo massimo di sei mesi, decorrenti dalla data della comunicazione di differimento, fatta comunque salva la possibilità di concordare informalmente un termine più breve.
3. La conversione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, che decorre dal primo giorno del mese, deve risultare da atto scritto che deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della tipologia prescelta (orizzontale, verticale, misto). In caso di nuove assunzioni a tempo parziale la decorrenza coincide con la presa di servizio del lavoratore.

## **- Art. 7 -**

### ***(Criteri generali di priorità nella concessione)***

1. Ai fini del rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 3, commi 3 e 4, l'amministrazione tiene conto nella valutazione delle domande di concessione del part time dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
  - a) figli in tenera età (fino al compimento del sesto anno di età) o che necessitano di particolari cure e assistenza (portatori di handicap non inferiore al 70%, con problemi di salute, adottati o affidati in età scolare), anche in relazione al loro numero;
    - a1) presenza di congiunti, parenti o conviventi portatori di handicap non inferiore al 70% ovvero non autosufficienti che necessitino di assistenza;
    - a2) problemi di salute personale, che limitano la possibilità di una costante presenza giornaliera, o la presenza per l'orario giornaliero completo;
  - b) lontananza o comunque disagiata tragitto tra la residenza e la sede di servizio;
  - c) motivi di studio;
  - d) adesione ad organizzazione di volontariato riconosciuta ai sensi della legge 266/91 sul volontariato;
  - e) altri motivi, da valutare caso per caso.Per quanto concerne le fattispecie a), a1) e a2), esse non sono in ordine di priorità, ma sono considerate sullo stesso piano.
2. In caso di impossibilità di accogliere tutte le domande per il raggiungimento dei limiti di legge, si darà luogo ad una comparazione dei casi specifici e di tutti gli elementi che possano portare ad una graduatoria. Si terrà conto in particolare delle alternative che il lavoratore ha a disposizione oltre la scelta del regime di part-time.
3. A parità di condizioni, l'ordine di precedenza sarà determinato dalla maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, dalla maggiore età anagrafica.

## **- Art. 8 -**

### ***(Norme speciali per i rapporti di lavoro al 50% dell'orario)***




# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

1. Il dipendente che opti per il regime di part time non superiore al 50% ha diritto allo svolgimento di un'ulteriore attività di lavoro autonomo o subordinato, con espressa esclusione di attività subordinata intercorrente con altre pubbliche amministrazioni, a condizione che tale attività non sia in palese contrasto ovvero in concorrenza con gli interessi dell'Amministrazione.
2. Qualora il dipendente avanzi domanda di part time al 50% dell'orario, nella domanda dovrà indicare, a pena di inammissibilità della stessa, ed in aggiunta agli elementi previsti dall'articolo 5, se intende svolgere un'ulteriore attività di lavoro subordinato o autonomo. In caso positivo dovrà indicare il tipo di attività, i compiti e funzioni svolte presso la struttura di servizio e ogni altro elemento atto a verificare l'eventuale esistenza di una situazione di conflitto di interessi tra la specifica attività svolta nella struttura di appartenenza e quella esterna. Qualora sussista conflitto di interessi, il dipendente non potrà esercitare tale attività, con facoltà di rinunciare alla trasformazione del rapporto di lavoro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione in merito; in difetto si determinerà la trasformazione del rapporto di lavoro pur permanendo il divieto di esercizio dell'attività lavorativa ulteriore.
3. Il dipendente già in regime di part time deve inoltre previamente comunicare, con un anticipo minimo di 15 giorni dalla data dell'evento, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Se decorsi quindici giorni dall'invio della comunicazione e relativa documentazione non viene emanato un provvedimento di diniego dell'attività lavorativa, il dipendente è autorizzato a intraprendere l'attività indicata.
4. Le domande di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere corredate del parere del responsabile della struttura di appartenenza espresso previa le necessarie verifiche.
5. La violazione del divieto di cui al comma 2, la mancata comunicazione di cui al precedente comma 3 e le dichiarazioni risultate mendaci, costituiscono giusta causa di recesso del rapporto di lavoro, fatta salva l'ipotesi di prestazioni a titolo gratuito rese esclusivamente a favore di cooperative a carattere socio-assistenziale o associazioni di volontariato senza scopo di lucro.

## **-Art. 9 -**

### ***(Attività lavorative autonome e subordinate in conflitto d'interessi con i compiti istituzionali del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale)***

1. Fatte salve le ipotesi previste dalle vigenti normative in materia e ferma restando la valutazione in concreto caso per caso, si individuano in via generale situazioni di conflitto di interessi al ricorrere delle seguenti fattispecie, non aventi comunque carattere esclusivo:
  - a) che il dipendente presti la propria attività in qualità di collaboratore, consulente o dipendente a favore di società, cooperative, consorzi, imprese individuali che hanno rapporti commerciali o di collaborazione a titolo oneroso con una o più Strutture dell'Ateneo.
  - b) che il dipendente presti la propria attività a favore di Università e istituti di istruzione pubblici e privati.
  - c) che il dipendente assuma il patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte in causa l'Amministrazione.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

## **-Art. 10 - (Rifiuti e differimenti)**

1. Il Direttore Amministrativo, su proposta del Dirigente del Personale, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande o entro un diverso termine stabilito dal CCNL, acquisito il parere obbligatorio del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, può disporre il differimento ovvero il rifiuto di concessione del part time per mancato rientro nei contingenti massimi in base ai criteri di cui all'art. 7 ovvero nelle ipotesi di cui all'art. 3, 3° e 4° comma, ed all'art. 8.
2. La determinazione di differimento può recare l'indicazione dell'eventuale minor termine di differimento stabilito dall'Amministrazione rispetto al limite temporale massimo di sei mesi di cui all'articolo 6. Il dipendente, nel periodo di differimento, può, in ogni momento e di sua iniziativa, concordare con l'Amministrazione una diversa articolazione del part time atta ad evitare il differimento; in questo caso la trasformazione decorre quanto prima possibile.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di part time, il dipendente, personalmente o tramite le RSU o altra organizzazione sindacale cui abbia conferito specifico mandato, può presentare osservazioni e rilievi al Direttore Amministrativo nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## **- Art. 11 - (Trasferimenti d'ufficio conseguenti alla costituzione del rapporto)**

1. Il Direttore Amministrativo, nell'esercizio dei propri poteri privatistici di organizzazione, su proposta del Dirigente del Personale, può disporre, con provvedimento motivato, contestualmente o successivamente alla concessione dell'orario part-time, trasferimenti d'ufficio e/o dismissioni di responsabilità nei riguardi dei dipendenti interessati alla conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le procedure del regolamento per la mobilità del personale assunto a tempo indeterminato tenendo conto:
  - a) del grado di responsabilità e compiti cui è adibito l'istante;
  - b) delle esigenze di funzionalità dei servizi e di presidio del regolare funzionamento dell'attività;
  - c) della presenza nella medesima struttura di altro personale con rapporto di lavoro part time;
  - d) della tipologia e articolazione del tempo parziale.
2. Al momento dell'accoglimento dell'istanza, sarà contestualmente data informazione al dipendente dell'eventuale trasferimento d'ufficio.

## **- Art. 12 - (Rientro a tempo pieno)**



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

1. Il personale già in servizio a tempo pieno che ha ottenuto la concessione del part time può richiedere il rientro a tempo pieno in qualsiasi momento. La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dalla data richiesta per la riconversione del rapporto onde consentire all'Amministrazione un'adeguata verifica e revisione dei propri fabbisogni di personale e finanziari.
2. La riconversione del rapporto, che decorre dal primo del mese, può intervenire anche ad iniziativa dell'Amministrazione per far fronte a specifiche esigenze di servizio, previa accettazione del dipendente.
3. Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale può presentare domanda di trasformazione del rapporto a tempo pieno, dopo aver superato il periodo di prova; la domanda è valutata dall'Amministrazione ed approvata dal Direttore Amministrativo nel rispetto e nei limiti della programmazione del Consiglio di Amministrazione in merito ai fabbisogni di personale ed alle professionalità necessarie, fatta salva la precedenza, nel rientro, al personale di cui al primo comma del presente articolo.
4. Il dipendente che rientra in regime di lavoro a tempo pieno può essere trasferito, per esigenze organizzative dell'Amministrazione, presso altre strutture diverse da quella in cui prestava servizio in regime di part time in base al regolamento per la mobilità.

## *- Art. 13 -*

### *(Criteri generali di priorità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per il personale assunto a tempo parziale)*


1. L'Amministrazione tiene conto, nella valutazione delle domande di conversione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, presentate dal personale assunto a tempo parziale, dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
  - a) assenza di provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto;
  - b) reddito dei componenti del nucleo familiare dell'interessato;
  - c) anzianità di servizio.

## *- Art. 14 -*

### *(Regolamentazione del rapporto)*

1. Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali dettate per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della durata ridotta della prestazione e delle peculiarità del suo svolgimento.
2. Il trattamento economico fondamentale è proporzionale alla durata della prestazione lavorativa; quello accessorio viene corrisposto secondo quanto concordato in sede di contrattazione decentrata.





# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario; sono eccezionalmente ammesse prestazioni di lavoro straordinario per il solo personale in part time verticale, ove eccezionalmente necessarie e specificamente autorizzate dall'Amministrazione.
4. Il personale con rapporto di lavoro parziale di qualsiasi tipologia, previo suo consenso, può essere chiamato, con atto formalizzato per iscritto, dal Responsabile della struttura a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1 co2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata del lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. Il lavoro supplementare viene retribuito nella medesima misura del lavoro straordinario ed entro il budget per il lavoro straordinario assegnato alla struttura stessa.
5. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse:
  - a) pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se in part time orizzontale;
  - b) proporzionale alle giornate di lavoro prestate, se in part time verticale o misto.

**- Art.15-  
(Disposizioni finali)**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione e sarà affisso all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale (se attivato) ed inserito nel sito-web dell'Ateneo medesimo.